

MISURE A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE – PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI

28 Aprile 2020



A seguito del diffondersi del Coronavirus ("**Covid-19**") in Italia, il Governo italiano ha emanato diversi provvedimenti con lo scopo di combattere il diffondersi del Covid-19 (e la sua cura) nonché supportare, in vari modi e toccando svariati settori, l'economia italiana. Alcune di dette misure hanno rilevanza e sono applicabili a enti del terzo settore o sono volte ad incentivare l'effettuazione di donazioni a favore di tali enti. Alcune di tali misure sono state emanate ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modifiche con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ("**Decreto Cura Italia**") e del Decreto Legge n. 23 dell'8 Aprile 2020 ("**Decreto Liquidità**" e, unitamente al Decreto Cura Italia, i "**Decreti**"). Il seguente è un sommario delle misure relative al Terzo Settore nonché di quelle adottate in ambito fiscale e societario che abbiano rilevanza per il medesimo settore e quelle attinenti all'amministrazione della giustizia, tutte contenute nei menzionati Decreti (specifiche disposizioni attinenti al diritto del lavoro non sono trattate nel presente scritto).

1. MISURE A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE

1.1 Odv, Aps, Onlus e imprese sociali

Il Decreto Cura Italia ha previsto il posticipo di alcuni termini per l'effettuazione di adempimenti a carico degli enti del Terzo Settore in considerazione dell'emergenza epidemiologica, in particolare:

- (a) ha previsto che il termine per l'adeguamento da parte di organizzazioni di volontariato ("**Odv**"), associazioni di promozione sociale ("**Aps**"), onlus ("**Onlus**") alle disposizioni inderogabili della riforma del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ("**Codice del Terzo Settore**") sia posticipato al 31 ottobre 2020 (ove il termine originario era stato fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto codice del Terzo Settore);

- (b) analoga norma (e quindi slittamento del termine per l'adeguamento da parte di imprese sociali alle previsioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112) è stata prevista per le imprese sociali, che quindi dovranno adeguarsi a tale normativa entro il 31 ottobre 2020 (ove il termine originario era stato fissato in 18 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo);
- (c) per quanto attiene alla scadenza per l'approvazione dei bilanci di Odv, Aps e Onlus, la cui scadenza originaria cadrebbe nel periodo emergenziale (definito il periodo dal 1° febbraio 2020 -al 31 luglio 2020 ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), il termine può essere posticipato al 30 ottobre 2020, in deroga a previsioni di legge o di statuto difformi. In sede di conversione del Decreto è stato previsto che la stessa disposizione sia applicabile a tutte le associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute e comitati (come disciplinati dal codice civile) nonché ad altri enti pubblici e privati e trust che non abbiano come scopo principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciale.; e
- (d) le organizzazioni e associazioni di cui al paragrafo che precede sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. Per quanto riguarda il rendiconto da predisporre da parte degli enti beneficiari di fondi derivanti dai contributi del 5 per mille, per l'anno 2020, l'obbligo è stato posticipato a 18 mesi dalla ricezione delle somme stesse (rispetto ai 12 mesi usualmente previsti per legge).

In aggiunta, similmente a quanto previsto per le società con scopo di lucro, è stato consentito lo svolgimento e l'intervento in assemblea dei summenzionati enti mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tali mezzi siano in grado di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Viene demandato all'ente l'individuazione delle modalità più opportune, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e di pubblicità delle sedute.

1.2 Patronati

Con riferimento agli istituti di patronato ed assistenza sociale è stato previsto che, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, possano: (i) acquisire in via telematica il mandato di patrocinio per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria, fermo restando che la immediata regolarizzazione di tale mandato dovrà intervenire non appena cessato lo stato emergenziale e prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale; (ii) approntare una riduzione dell'orario di apertura delle sedi e possano modulare il servizio agli utenti aprendo al pubblico le sedi solo ove il servizio non possa essere reso a distanza; e (iii) comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, entro il 30 giugno 2020, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura in Italia e all'estero.

1.3 Case Rifugio

La legge di conversione del Decreto Cura Italia ha introdotto una nuova disposizione che autorizza, per tutto l'anno 2020, un'ulteriore spesa a favore di case rifugio, sia pubbliche sia

private, al fine di favorire l'emersione della violenza domestica e la protezione delle vittime della stessa.

2. MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL TERZO SETTORE

Il Decreto Cura Italia prevede diverse misure fiscali di interesse per il Terzo Settore, tra le quali nel presente paragrafo vengono rappresentate quelle sulle agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate a sostegno del contenimento epidemiologico di cui all'art. 66 del Decreto Cura Italia.

Le nuove agevolazioni si esplicano in detrazioni e deduzioni applicabili alle liberalità qualificate effettuate nel corso del 2020.

Le agevolazioni si articolano in modo differente in base al soggetto donante. L'art. 66 distingue tra erogazioni liberali, sia in denaro che in natura: (a) finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 poste in essere da persone fisiche ed enti non commerciali; e (b) a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 effettuate da titolari di reddito di impresa.

Nel primo caso (liberalità poste in essere da persone fisiche o da enti non commerciali), si qualificano ai sensi dell'art. 66 quelle in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (riferimento aggiunto dalla legge di conversione). Per tali liberalità è prevista una deduzione del 30%, per un importo non superiore a € 30.000.

Nel secondo caso (liberalità poste in essere da titolari di reddito di impresa, tra cui imprenditori, società, enti commerciali) rientrano quelle in favore di: (i) Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; (ii) Onlus; (iii) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti (costituiti con atto costitutivo o statuto redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; (iv) associazioni sindacali e di categoria; (v) enti religiosi civilmente riconosciuti (riferimento inserito dalla legge di conversione). Al donante è in tali casi riconosciuta l'integrale deducibilità dal reddito di impresa, nonché la deducibilità per cassa anche ai fini IRAP. Inoltre, in virtù del richiamo all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, la cessione gratuita di beni effettuata in favore dei suddetti soggetti non costituisce destinazione estranea alle finalità di impresa, con conseguente non imponibilità dei relativi ricavi e plusvalenze. Infine, è altresì contemplata l'esenzione integrale da imposta sulle donazioni.

Secondo quanto chiarito nella relazione al Decreto Cura Italia, le agevolazioni indicate non escludono quelle già previste dalle disposizioni normative ordinarie.

Al fine di non pregiudicare il trattamento agevolativo, sarà molto importante per il donante prestare attenzione ad alcune formalità da espletare in fase di esecuzione.

Per quanto riguarda le donazioni in natura, le disposizioni normative prevedono criteri specifici per la valorizzazione dei beni donati, a beneficio della certezza degli ammortamenti (per quanti riguarda i beni strumentali) e della corretta quantificazione delle agevolazioni.

Il richiamo effettuato al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 (cfr. Art. 66, comma 3, del Decreto) fa sì che per le erogazioni in natura, da chiunque effettuate, sia necessaria una dichiarazione da rilasciarsi direttamente nell'atto di donazione, del soggetto che effettua l'erogazione liberale, recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori. È richiesta altresì una dichiarazione da parte del soggetto beneficiario, che confermi l'impegno di quest'ultimo ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento della specifica attività agevolata (nel caso di specie, la gestione, contenimento o contrasto del Covid-19).

Per le liberalità in denaro, le amministrazioni pubbliche beneficiarie ed il Dipartimento di Protezione Civile apriranno appositi conti correnti per la raccolta delle liberalità in denaro, ai sensi dell'art. 99 del Decreto Cura Italia. La recente Risoluzione n. 21 del 28 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per evitare abusi, le erogazioni devono essere effettuate tramite mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario o postale, carta di credito ecc.), per cui non sono agevolati i versamenti in contanti. Gli adempimenti per assicurare i benefici fiscali dipendono dalla modalità con cui sono raccolte le somme. Al riguardo, qualora i versamenti complessivi siano effettuati sui conti dedicati alla raccolta fondi per il contenimento o la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, oltre alla documentazione bancaria/postale attestante il versamento, il percettore che non sia il diretto titolare del conto (è questo il caso di associazioni che promuovono una raccolta fondi destinata ad enti terzi) deve rilasciare al donatore un'attestazione dalla quale risulti che la donazione è stata versata sui suddetti conti. Qualora il versamento non avvenga su un conto dedicato o dall'estratto conto non siano desumibili le suddette informazioni, l'ente beneficiario dovrà altresì rilasciare una dichiarazione che attesti l'effettiva destinazione delle somme al contenimento o alla gestione dello emergenza.

3. SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

Il perdurante stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 e le conseguenti limitazioni temporanee alla mobilità e socialità hanno indotto il Governo ad adottare taluni provvedimenti per consentire lo svolgimento delle assemblee delle società (quotate e non) e degli enti *non profit* che usualmente si tengono nel secondo trimestre dell'anno solare.

3.1 Società profit

Come noto, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile (ovvero dell'art. 2478-*bis* del Codice Civile per le società a responsabilità limitata), la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve intervenire entro il termine previsto dallo statuto sociale e, in ogni caso, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può tuttavia essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni, in presenza di almeno una delle seguenti circostanze:

- (i) obbligo per la società di redigere il bilancio consolidato;
- (ii) l'esistenza di particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società.

Attraverso l'adozione del Decreto Cura Italia sono state introdotte talune disposizioni applicabili alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se

successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale (attualmente non prorogato). In particolare è stata prevista la possibilità:

- per tutte le società (quotate e non) - in implicita deroga a qualsiasi altra previgente normativa e in esplicita deroga alle disposizioni statutarie delle singole società - di ricorrere al maggior termine di 180 giorni indipendentemente dalle previsioni degli artt. 2364 e 2478-*bis* del Codice Civile;
- per le tutte le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative - in deroga o in integrazione delle disposizioni statutarie delle singole società - di poter ricorrere al voto elettronico o per corrispondenza e di consentire lo svolgimento e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tali mezzi siano in grado di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Inoltre - come anche recentemente confermato anche da alcuni orientamenti notarili - non è più necessario che il presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo;
- per le sole società a responsabilità limitata - anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4, del Codice Civile e alle disposizioni statutarie - di esercitare il diritto di voto in assemblea mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- per tutte le società con azioni quotate e con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante - in deroga o ad integrazione delle disposizioni statutarie delle singole società - di ricorrere al c.d. "rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("**TUF**") per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee (*i.e.* un soggetto designato dall'emittente al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno). Tali società possono inoltre prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato. La designazione del rappresentante è obbligatoria qualora le società con azioni quotate non adottino modalità di voto a distanza;
- per tutte le società con azioni quotate e con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante - nel caso in cui, alla data di entrata in vigore delle previsioni del Decreto Cura Italia, sia già stata convocata un'assemblea senza che sia stato designato il rappresentante o previste le modalità di voto a distanza - di prevedere il rinvio dell'assemblea ovvero la riconvocazione della stessa.

3.2 Società no profit

Il Decreto Cura Italia ha altresì introdotto talune specifiche disposizioni che interessano il c.d. "terzo settore" per la cui disciplina si rimanda alla Sezione "*1 Misure a Sostegno del Terzo Settore*" che precede.

4. **SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI**

Il Decreto Cura Italia, come integrato e/o modificato Decreto Liquidità, ha introdotto delle misure per contenere gli effetti del Covid-19 anche in materia di giustizia civile, penale e amministrativa.

4.1 Giustizia civile

Le udienze dei processi civili pendenti presso i Tribunali previste tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 sono tutte rinviate a data successiva al 12 maggio 2020 (da stabilirsi mediante un provvedimento del giudice). Durante tale periodo, tutti i termini processuali sono sospesi.

La sospensione dei termini si applica anche agli istituti della mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (D.L. 132/2014), nonché a tutte le ADR quando tali procedimenti siano stati introdotti o risultino pendenti a far data dal 9 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020. In ogni caso, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Sono previste tuttavia delle deroghe al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini per i procedimenti aventi ad oggetto la sospensione dell'esecuzione provvisoria delle sentenze, in caso di controversie in materia di diritto di famiglia e tutela dei diritti umani, in ipotesi di procedimenti elettorali nonché alle controversie espressamente dichiarate urgenti dal capo dell'ufficio giudiziario (su richiesta delle parti).

La sospensione dei termini non impedisce alle parti di notificare e depositare nuovi atti giudiziari (es. atti di citazione, richieste di provvedimenti cautelari), che potranno essere trattati nel periodo di sospensione solo se dichiarati urgenti dal Tribunale.

Salvo ulteriori estensioni del periodo di sospensione da parte del Governo, è affidato ai capi degli uffici giudiziari il potere di assumere provvedimenti organizzativi nel periodo successivo al 12 maggio e sino al 30 giugno 2020.

Per quanto compatibili, le suddette misure si applicano anche alla giustizia tributaria in linea con l'art. 83 ultimo comma del Decreto legge 34/2019 convertito nella legge 58/2019 (sul punto e limitatamente al rito tributario, non modificato dalla suddetta legge di conversione).

4.2 Giustizia penale

Le udienze dei processi penali pendenti presso i Tribunali previste tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 sono tutte rinviate a data successiva al 12 maggio 2020 (da stabilirsi mediante un provvedimento del giudice). Durante tale periodo, tutti i termini processuali sono sospesi (incluso il decorso della prescrizione e dei termini relativi alla custodia cautelare e alle altre misure coercitive e interdittive).

Sono previste tuttavia delle deroghe al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini per i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, per i procedimenti per i quali nel periodo indicato scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p. (*sospensione dei termini durata massima custodia cautelare*), per i procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive nonché per i procedimenti espressamente dichiarati urgenti dal capo dell'ufficio giudiziario (su richiesta delle parti).

Salvo ulteriori estensioni del periodo di sospensione da parte del Governo, è affidato ai capi degli uffici giudiziari il potere di assumere provvedimenti organizzativi nel periodo successivo al 12 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020.

4.3 Giustizia amministrativa

È stata disposta la sospensione - dall'8 marzo 2020 al 3 maggio 2020 (inclusi) - dei termini per la notificazione dei ricorsi di primo e secondo grado, del ricorso introduttivo, ricorso in appello, ricorso incidentale e ricorso per motivi aggiunti.

Parimenti, i termini processuali (diversi da quelli per la notifica dei ricorsi), anche se intermedi o a ritroso, sono sospesi dall'8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020.

Le udienze camerali e di merito da tenersi nel periodo dall'8 marzo al 15 aprile 2020 vengono rinviate d'ufficio ad una data successiva al 15 aprile 2020 (che sarà comunicata alle parti).

Per le udienze camerali e di merito fissate nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020, in alternativa al rinvio dell'udienza, è possibile che le cause di merito e camerali passino in decisione (senza discussione orale) se richiesto con istanza congiunta di tutte le parti costituite. È fatto salvo il diritto di presentare brevi memorie scritte.

Per le udienze camerali e di merito fissate dal 16 aprile al 30 giugno 2020 non è prevista la discussione orale, è però possibile depositare delle brevi note prima della data fissata per la trattazione. Nel solo rito ordinario i termini per il deposito di documenti e memorie sono ridotti alla metà. Per tali procedimenti è possibile definire il giudizio con sentenza resa in forma semplificata.

I procedimenti cautelari promossi o pendenti nel periodo dall'8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 sono decisi con decreto monocratico dal Presidente o dal magistrato dallo stesso delegato per la disposizione di misure cautelari provvisorie e la relativa trattazione collegiale è fissata in una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Tali decreti provvisori restano efficaci fino alla trattazione collegiale.

Salvo ulteriori estensioni del periodo di sospensione da parte del Governo, è affidato ai capi degli uffici giudiziari il potere di assumere provvedimenti organizzativi nel periodo successivo al 12 maggio e sino al 30 giugno 2020.